

WINFRIED HASSEMER*

Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana**

1. RAGIONI E RISULTATI

Le mie riflessioni, che non celano il fatto di trarre origine da una conferenza¹, deludono sotto due profili le aspettative che si possono avere nei confronti di un testo scientifico. In primo luogo non ordinerò il discorso secondo un qualsivoglia schema dimostrativo; esporrò piuttosto le mie riflessioni così come mi si sono offerte, le une dopo le altre. Ciò può forse irritare il lettore, ma presumibilmente alla fine risulterà per lui più stimolante. Non collocherò inoltre le riflessioni che seguono in una posizione precisa con riferimento alla letteratura sul tema, mediante riferimenti bibliografici puntuali. Ciò vanificherebbe infatti ogni mia chance di offrire al lettore anche solo una piccola idea che egli non abbia già sentita mille volte.

Entrambi i profili fanno sì che ciò che io ho da dire non si lascerà ricondurre facilmente alle parole d'ordine delle lotte che si combattono oggi con riguardo alla protezione della dignità umana. Così facendo ciò che ho da dire potrà forse portare un po' di scompiglio sul campo di battaglia.

Sono due anche le ragioni di tutto ciò.

È scoraggiante studiare le discussioni sulla dignità umana. Non soltanto questo nodo problematico è divenuto a tal punto intricato da richiedere l'uso di un machete argomentativo per far chiarezza. Oltre a ciò, in ogni caso mi si impone l'impressione che il nostro esempio – più ancora di altri principi fondamentali – venga finalizzato, che esso venga piegato all'interesse strategico di chi argomenta, che la sua forza persuasiva venga irrigidita, messa a servizio e consumata all'interno di catene argomentative che senza il riferimento alla dignità umana sarebbero piuttosto deboli. Questo ci chiama a una riflessione e a una ricerca argomentativa: a chiederci cioè cosa facciamo in verità quando utilizziamo il *topos* della dignità umana. E infine: chi viene da

* Vicepresidente della Corte federale costituzionale tedesca.

** Traduzione dal tedesco di Domenico Siciliano.

1. La conferenza è stata tenuta, in una versione leggermente modificata, in onore di Ernst Benda nel gennaio 2005 a Treviri.

Karlsruhe² per parlare della dignità umana deve tenere ben presente la sua scrivania di giudice e la camera di consiglio. Altrimenti potrebbe succedere che egli possa entrare in camera di consiglio solo raramente, perché sulla sua scrivania si trovano atti relativi alla reclusione di due detenuti in una piccola cella senza servizi separati o all'energica “stimolazione” della disponibilità a parlare esercitata dall'ufficiale di polizia durante l'interrogatorio del sequestratore di un bambino. Questa circostanza sconsiglia fortemente considerazioni di carattere contenutistico ed è la ragione più forte per gettarmi su riflessioni di teoria dell'argomentazione e sulle loro conseguenze, tralasciando in tal modo le conseguenze materiali.

Il risultato delle mie riflessioni si lascia di nuovo riassumere in due tesi.

L'attuale approccio argomentativo al principio della dignità umana è, in molti contesti e dal punto di vista della teoria dell'argomentazione, assai datato. Esso è inoltre molto pericoloso, non da ultimo per la buona salute del principio stesso³. Questo però non significa che si debba rinunciare a questo approccio; significa che lo si deve mettere all'opera con più accuratezza e attenzione⁴.

2. PROFONDITÀ E SECCHIE

Il principio della dignità umana presenta molteplici problemi sotto il profilo argomentativo. Questo è più o meno vero per ogni argomentazione che fa ricorso a concetti fondamentali: l'argomentazione teologica, filosofica, giuridica e politica. Mi concentro su quella giuridica, con riferimenti occasionali agli altri tipi di argomentazione. Scelgo tre problemi tra loro strettamente collegati: la comprensione del concetto di dignità umana non può, come quella di altri concetti fondamentali, svilupparsi con il cambiamento sociale⁵; essa seduce a vie di fondazione deduttive ed è disparata⁶. Questi tre problemi non vengono generati dallo status che la Costituzione tedesca riconosce alla dignità umana, ma vengono sicuramente da questi agevolati.

2.1. La vulnerabilità della Costituzione

L'art. 1, comma 1, della Costituzione tedesca (*Grundgesetz*)⁷, che dichiara la dignità umana intangibile e obbliga tutti i poteri dello Stato a proteggerla,

2. Sede del Tribunale federale costituzionale tedesco [N.d.T.].

3. Vedi par. 2.

4. Vedi par. 3.

5. Vedi par. 2.2.

6. Vedi par. 2.4.

7. Esso recita: «La dignità della persona umana è intoccabile. Osservarla e proteggerla è obbligo di tutti i poteri dello Stato».

rappresenta il tentativo da parte della Costituzione di fissare nel tempo un valore fondamentale del vivere comune. Già la sua forma linguistica con la sua commistione di semantica indicativa e senso normativo-ottativo richiama l'attenzione sulla sua particolarità.

L'art. 79, comma 3, della Costituzione tedesca⁸ va oltre e vieta ogni modifica costituzionale che, tra le altre cose, intacchi il principio della dignità umana. Si tratta di norme coraggiose e perentorie, sì, di norme audaci. La Costituzione mette in gioco se stessa, mette in gioco la sua stessa fine. Essa non vuole più aver vigore qualora principi che essa incorpora nella sua “garanzia di eternità”, non importa per quali motivi, non possano sopravvivere. Essa lega la sua sorte a questi principi, rende la propria sopravvivenza dipendente dalla loro, dispone di morire con essi. Un testo non può rendere sicuri dei principi in un modo più forte. Si percepisce la risolutezza di non voler più accettare per alcun motivo determinate esperienze, come per esempio la sistematica oppressione degli esseri umani.

L'art. 79, comma 3, rende la Costituzione vulnerabile. Esso vieta, fin dove può, l'adeguamento della Costituzione al cambiamento sociale. Non importa che cosa possa accadere: questa Costituzione non potrà essere adeguata al mutare delle circostanze. Ciò è audace, se si considera che la rinuncia alla pena di morte, la condanna della schiavitù o il diritto di voto per le donne non sono e non sono state per nulla opzioni chiare dal punto di vista della storia del diritto e della comparazione culturale, e dunque che l'art. 79, comma 3, respinge categoricamente, dal punto di vista della storia del diritto e della comparazione culturale, opzioni che non sono per nulla fuori dal mondo. Perché l'una o l'altra non dovrebbero presentarsi dopodomani alla nostra porta? E che succederà, se la carta dell'art. 79, comma 3, un giorno dovrà essere davvero giocata? Non si potrà certo accusare la Costituzione di essere puramente simbolica, di essere un mero strumento pedagogico per il popolo, che sempre solo minaccia e si ferma sempre soltanto alla minaccia. No, si deve prendere sul serio anche la “garanzia di eternità” e quindi prevedere che possa verificarsi una situazione di emergenza.

2.2. Il cambiamento sociale

Il divieto parziale di un adeguamento di testi giuridici al cambiamento sociale genera un problema argomentativo che può trasformarsi in un dilemma. Si tratta di un problema che conosciamo con riferimento ai testi religiosi, i quali quanto più si esprimono chiaramente, e sono inflessibili nel disporre la loro immodificabilità, tanto più opprimono e angustiano coloro che li applicano,

8. Esso recita: «Non è permessa una modifica di questa Costituzione [Grundgesetz] tramite la quale la suddivisione della Federazione in Länder, la fondamentale collaborazione dei Länder nella legislazione o i principi affermati negli artt. 1 e 20 venissero intaccati».

costringendoli a estreme prestazioni intellettuali. Mai la tela della dogmatica viene filata così finemente come in queste situazioni, in nessun luogo l'arte dell'interpretazione è così riccamente cesellata come là, dove la parola immutabile dei testi sacri deve essere rivoltata in modo tale che, contro ogni apparenza, essa risulti adatta al qui e ora. L'aspettativa dell'immodificabilità dei testi normativi rende la loro applicazione pratica complicata e scomoda.

L'interpretazione di testi ermetici deve produrre, compensando, l'elasticità che questi testi non offrono. Perché elasticità deve infatti esservi nel mondo dei testi vincolanti: il cambiamento sociale è profondo, imprevedibile e inarrestabile; esso colpisce la nostra mente e le nostre emozioni, erode i testi ermetici senza residui e alla lunga li porta al crollo, se essi non vengono assicurati con raffinate opere di sostegno. E allo stesso tempo, anche nel caso della più alta arte interpretativa, il conto non viene sempre saldato: ci si accorge della violenza ermeneutica e si viene lambiti dal sospetto di venir presi per il naso; perché solo con l'aiuto di una tale violenza – questa è l'impressione – il testo può apparentemente assicurare la sua vincolatività senza tempo.

Precisando e riflettendo ulteriormente: una Costituzione come la nostra, che pone parti delle sue disposizioni sotto garanzia di eternità ed esclude il suo adeguamento al cambiamento sociale per assicurarle insistentemente quanto più le è possibile, ha un fianco scoperto. Essa rifiuta in questi luoghi il suo normale quotidiano concrescere con la vita che la circonda. Essa accetta un corpo estraneo dal punto di vista della teoria dell'interpretazione e accetta che questo corpo estraneo un giorno la possa portare alla morte.

Su questo ci sarebbe molto da riflettere e da dire. Poiché però qui si tratta solo di argomentazione e non di cose importanti, cioè dei contenuti, si deve solo tenere per fermo che questa Costituzione presenta un problema interpretativo: essa non è immune da un'applicazione che la sfrutti. In ciò sta il senso ragionevole della diffusa raccomandazione di non procedere in modo inflattivo col richiamo alla “dignità umana”. Chi arricchisce i suoi deboli argomenti appellandosi alla “dignità umana” e stabilizza con essa le sue malferme catene argomentative danneggia non solo il discorso, ma anche la concezione stessa della dignità umana, e con ciò la Costituzione. Egli danneggia il discorso, perché la sua argomentazione altera i pesi. Lo sbuffare dei contemporanei, attenti al gioco argomentativo, secondo i quali si sarebbe passati da una “tirannia dei valori” a una “tirannia della dignità”, indica che questo gioco viene perlomeno registrato. Esso mette in pericolo, oltre a ciò, una parte vulnerabile della Costituzione a favore di un guadagno di poco conto e non assicurato. Esso colloca un concetto fondamentale entro contesti banali, e in questo modo gli toglie valore. Solo se il principio della dignità umana viene conservato dal punto di vista argomentativo per le costellazioni casistiche estreme, in cui esso fa valere la garanzia di eternità della Costituzione, esso può serbare la sua forza, di cui ha bisogno nel momento della necessità.

Per quanto, in verità, l'esperienza consolidata nella pratica argomentativa insegnà che un buon consiglio al cambiamento è assolutamente privo di conseguenze, dal momento che quasi tutti coloro che argomentano ricorrendo al *topos* della dignità umana vedono solo la pagliuzza nell'occhio della controparte, si dovrebbe non di meno far esercizio di autocontrollo e semplicemente invitare tutti i partecipanti alla discussione a segnalare coloro che barano. Questo sarebbe pur sempre un passo nella giusta direzione e potrebbe fare scuola.

2.3. La derivazione

Alla garanzia di eternità – con lo *status* da essa attribuito e con il rapporto precario, fondato tramite essa, tra il principio della dignità umana e il cambiamento sociale – è collegato un ulteriore gravame argomentativo: se non proprio la coazione, perlomeno la seducente tentazione a percorrere vie fondative facendo uso del ragionamento deduttivo. Questo è oggigiorno un serio ostacolo a controversie fruttuose, orientate alla sobrietà e produttive.

La deduzione è adatta a un procedimento di ricerca e fondazione che non ha solo a che fare con derivazioni formali ma, come per esempio il procedimento giuridico o moral-filosofico, anche con il mondo, non ovunque buono allo stesso modo. La deduzione è adatta per rappresentare il risultato, ma non per giungere alla sua produzione.

Prima di determinare se un certo evento concordi o meno con la dignità umana, non solo tiriamo delle conclusioni, ma anche effettuiamo delle osservazioni. Il risultato di ogni valutazione non si trova già pronto in un concetto o principio, da cui esso sarebbe ricavabile tramite una semplice deduzione. Questa speranza l'avevamo l'altro ieri, ma oggi è venuta meno. Il risultato di una valutazione presuppone piuttosto che si instauri una relazione tra concetto e principio e le cose da valutare, che si comprendano produttivamente le cose nel concetto e il concetto nelle cose. Si: che si costituiscano entrambe congiuntamente, l'una con rispetto all'altra. Questa è buona vecchia ermeneutica; la speranza in un indottrinamento ricavato mediante ragionamenti strettamente deduttivi è invece cattivo diritto naturale. Solo una volta prodotto il risultato, la sua rappresentazione può avvalersi di forme strettamente deduttive; questo non fa alcun danno, risparmia tempo e suscita ammirazione.

La diffusa strategia di rafforzare argomenti deboli con il soffio vitale di un principio qual è quello la dignità umana⁹ potrebbe spiegare la tendenza altrettanto diffusa a non lavorare argomentativamente con tale principio compiendo un passo alla volta, quanto piuttosto a metterlo sul campo di battaglia, e poi lasciar-

9. Vedi par. 2.2.

lo là a lavorare da solo. Meglio stare a guardare in tranquillità come questo principio forte e insuperabile sgomini gli avversari. Qualora si riesca anche solo a rappresentare una decisione come conseguenza indubitabile/chiara/indiscutibile del principio della dignità umana, si crede di potersi risparmiare tutto il resto.

Questo è il senso del rimprovero secondo il quale si utilizzerebbe qui un argomento “che uccide la discussione”. In effetti: viene colpita a morte la concezione argomentativa del ritrovamento del valore e del diritto. Lo sguardo attento alle circostanze del caso, alla costellazione casistica che deve essere valutata, è poi in senso stretto superfluo; il principio della dignità umana ha già parlato e sistemato tutto. Il risultato è un’argomentazione che non fa progressi in rapporto a un problema giuridico, perché sostituisce l’attenzione per il problema con la violenza.

Naturalmente ogni argomentazione ha anche derivazioni, essa lavora anche deduttivamente. Essa riesce poi se giunge ad armonizzare conclusioni deduttive con conclusioni induttive, se sviluppa ad arte, l’una con riferimento all’altra, la fattispecie giuridica e la configurazione concreta dei fatti. Essa però non riesce se si affida del tutto alla deduzione, e non permette passi di tipo induttivo. In tal modo essa si chiude l’accesso alle cose. Ma le cose non sono soltanto oggetti di valutazione; da esse si può anche imparare e condurre il giudizio. Il principio della dignità umana è parte attiva e concreta dei processi di scoperta e valutazione argomentativa, non la nuvola lontana da cui piovono i risultati. Chi si limita a enunciare diligentemente il principio della dignità umana, e poi a derivare il suo risultato da essa, non ha fatto il suo dovere argomentativo.

2.4. La liquefazione

Detto questo non ci si può certo stupire se non vi è alcun concetto fondamentale del nostro ordinamento morale e giuridico i cui confini siano così variabili come quello della dignità umana. E allo stesso modo non deve sorprendere che le contrapposizioni attuali relative al contenuto, allo status e alle conseguenze di tale principio non giungano a consolidarlo dal punto di vista argomentativo. Al contrario esse si limitano a sfruttarlo: laddove tali questioni risultino strategicamente adatte allo schema di chi sta argomentando, esse vengono estrapolate dal loro contesto e innestate in un nuovo ambito senza visibile riguardo per le conseguenze sul principio. La fase in cui ci si preoccupa fattivamente della sopravvivenza del principio, a quanto mi sembra, non è ancora iniziata.

Che si litighi poi sui risultati del ragionamento e sulle vie per la soluzione di un problema, è la ciliegina sulla torta del discorso. Che non ci si possa accordare in merito alla questione se un concetto sia utilizzato nel modo giusto o nel modo sbagliato già preoccupa un po’; perché finché non si chiarisce questo punto viene meno l’orientamento per chi argomenta e l’argomentazione risul-

ta priva di una struttura affidabile. Finché tale insicurezza dura, non si possono attendere risultati su cui costruire qualcosa; poiché non si potrà mai escludere che essi si basino solo sul caso, sulla stanchezza dei partecipanti alla discussione, in breve: che siano il frutto di pigri compromessi. Se dunque, come possiamo osservare oggi, una parte non insignificante dei partecipanti alla discussione sfrutta, dal punto di vista argomentativo, il principio della dignità umana, creando confusione imprudentemente o con cattiva intenzione, allora è il caso di cambiare strada.

Si tratta di una considerazione più tagliente e allo stesso tempo più personale di quanto si possa ritenere. Il principio della dignità umana, infatti, invita da sé alle obiezioni che qui vengono formulate, e risulta pertanto “strategico” nel nostro contesto compiere delle constatazioni obiettive piuttosto che formulare delle lamentele di tipo soggettivo. Tale invito non sta nella vaghezza del principio. Il problema della vaghezza riguarda molti concetti fondamentali, in etica e in diritto, e abbiamo sviluppato degli intelligenti stratagemmi professionali per impedire che la ricerca semantica si perda nella nebbia. No, l’invito che ci trasmette il principio della dignità umana ha, oltre alla vaghezza concettuale, due messaggi specifici: il principio concerne situazioni applicative che non potrebbero essere più differenti; ed esso provoca in noi, ineludibilmente, stati di angoscia, sì, di panico. Entrambe le cose non giovano a una interpretazione e comprensione accurata, e sono inoltre ampiamente sconosciute in altre costellazioni casistiche. L’esperienza non ci è d’aiuto.

Non ho presente alcun principio fondamentale in etica e diritto che trovi applicazione in casi così disparati come il principio della dignità umana. Tanto gli strumenti pericolosi, quanto le dichiarazioni di volontà o gli obblighi di lealtà possono richiedere, per la precisazione dei criteri applicativi, una dogmatica complessa, differenziata e dotata di un consistente bagaglio di esperienza. Il giudice che è riluttante a definire la pornografia può sempre contare sul fatto che potrebbe senza dubbio riconoscerla nel caso la incontrasse. Ovunque in queste situazioni, nelle quali i concetti trovano un’applicazione comune, abbiamo la *chance* di concretizzare e comprendere passo dopo passo una norma in rapporto ai suoi casi di applicazione. Il principio della dignità umana, al contrario, trova applicazione in costellazioni casistiche che vanno dall’accompagnamento di un detenuto all’udienza pubblica in divisa da carcerato alla clonazione di esseri umani intesa come aggressione alla nostra specie; tra questi due casi vi sono mondi interi. Naturalmente tali costellazioni hanno una caratteristica comune: lambiscono la dignità umana; e naturalmente è possibile, con un lavoro argomentativo paziente, elaborare questo aspetto comune e sostenerlo con comprensione. Ma ciò può riuscire in modo molto meno immediato, per quanto concerne il procedimento, e molto meno certo, per quanto concerne il risultato, di ogni altra interpretazione in etica e diritto.

Diversamente dai casi certo riprovevoli della violazione della parità di trat-

tamento delle persone umane, o del venir meno alla parola data a un amico, vi sono casi di lesione della dignità umana che generano raccapriccio e panico in colui che se ne deve occupare in modo per certi versi naturale. Io non posso osservare le foto dei detenuti marcati e legati a Guantanamo non altrimenti che con impotente raccapriccio, per non parlare di Abu Ghraib e dei suoi simili; e alla maggior parte delle persone succederà esattamente lo stesso. Questi sentimenti sono fondati; essi, fintantoché restano diffusi e vivi, aiutano a proteggere la dignità umana, perché tengono alta l'attenzione e la difesa nei confronti dell'orrore. Essi potrebbero però costituire per converso un impedimento per il discorso argomentativo, per la sua trasparenza e la sua razionalità: minacciano infatti la sua pacatezza e il distacco professionale. Allo stesso tempo, il discorso argomentativo li deve portare con sé: essi appartengono al suo oggetto.

3. CONSEGUENZE

Segue forse dalla considerazione di questi problemi¹⁰ che, dal punto di vista argomentativo, sarebbe più facile orientarsi facendo a meno del principio della dignità umana? Che si sarebbe più vicini alle cose, che sarebbe più facile raggiungere chiarezza e concordanza di opinioni in questioni dolorose e decisive del nostro tempo se non si dovesse sempre caricare sulle spalle questo pesante fardello argomentativo?

3.1. Riduzione e relativizzazione

Ho mostrato che sia una riduzione che una relativizzazione di argomenti derivati dalla dignità umana farebbero bene ai nostri discorsi: le nostre contrapposizioni fondamentali si svolgerebbero meglio se il richiamo a questo principio si limitasse alle costellazioni, sopra evidenziate¹¹, che gli sono proprie¹². La nostra disputa circa la via giusta da seguire guadagnerebbe in precisione e trasparenza se la dignità umana non comparisse più come un *deus ex machina*, ma soltanto come un aspetto del contesto argomentativo¹³.

3.2. Ancoraggio

Una rinuncia alla dignità umana come principio centrale del nostro ordinamento giuridico non sarebbe però, a prescindere dalle possibilità di politica costituzionale, un'opzione ragionevole. Una messa in ombra dal punto di vista

10. Vedi par. 2.

11. Vedi par. 2.1.

12. Vedi par. 2.2.

13. Vedi par. 2.3.

argomentativo della dignità umana al fine di facilitare e razionalizzare i nostri discorsi fondamentali sarebbe una via sbagliata.

La vulnerabilità della nostra legge fondamentale¹⁴ è un bene. La dignità umana ha ottenuto in essa lo status che merita. Non v'è alcuna stella nel firmamento che ci possa mostrare, con la sua luce limpida e chiara, la via da seguire per trovare una buona risposta alle domande circa una vita giusta nel nostro tempo. Il principio della dignità umana è il nocciolo vivente del modello culturale antico-europeo. Perché sia il Cristianesimo che la filosofia politica dell'Illuminismo, ciascuno su basi diverse, hanno profondamente fondato e assicurato la dignità umana come pilastro di una società civilizzata e dello stato di diritto. Di questo viviamo ancora oggi, e questo sarà presumibilmente anche il nostro domani.

Io non riesco a immaginare un ancoraggio più profondo e una tutela più ferma della cultura amica dell'essere umano, e dei suoi diritti, che la credenza secondo la quale ogni nato da grembo materno sia sotto lo sguardo e nelle mani di un dio amoroso e pietoso – non come parte di una moltitudine o come essere appartenente a un genere, ma come persona, nella sua unicità e straordinarietà. Finché una tale credenza ha forza, l'intangibilità della persona si rifa a Dio e trae il suo valore e la sua sopravvivenza da questa fonte suprema. Se una tale credenza, come da noi, perde la sua forza, resta tuttavia un riverbero della tradizione forte di immagini, che, seppur diffusamente, incide sulle nostre rappresentazioni dell'essere umano.

La filosofia politica dell'Illuminismo era una degna, sebbene più sobria, erede di questa tradizione. Essa ha rappresentato l'essere umano – dopo la fine del diritto naturale cristiano – non come figlio di Dio ma come il supremo legislatore terreno. La dottrina del contratto sociale ha rialzato l'essere umano. Egli è ora non solo soggetto al diritto, ma colui che rende possibile il diritto rinunciando consapevolmente a una parte della sua libertà naturale, e consentendo a un ordinamento a cui tutti possono consentire. Presupposto di questa vita nello *status civilis* è il riconoscimento dell'altro essere umano come persona; il risultato è un'antropologia filosofica e politica che assegna all'essere umano – inserito nel contesto dell'Illuminismo – una dignità per nulla inferiore a quella assegnatagli dalla tradizione cristiana.

Il principio della dignità umana appartiene oggi ai principi che caratterizzano la nostra cultura etica e giuridica. Essi sono per noi indisponibili: sono inoltre intangibili e non suscettibili di un utile bilanciamento, anche se l'intelligenza pragmatica nell'ora della necessità, davanti a un grande pericolo, consiglierebbe la loro limitazione o il loro accantonamento con riferimento alla situazione concreta. Questo è, come si apprende di tanto in tanto, difficile da

14. Vedi par. 2.1.

sopportare e reggere. È però il solo contenuto normativo che ci ha lasciato il diritto naturale dopo la sua fine. Ciò deve dirigere anche il nostro modo di procedere argomentativo con la dignità umana.

3.3. Argomentazione

Che cosa sia la “dignità umana”, che cosa essa significhi, quale parte della realtà essa comprenda, in quale rapporto stia con altri principi fondamentali, come si modifichi o si rappresenti diversamente in consonanza alla storia del genere umano o in opposizione a essa: tutto questo si apprende soltanto quando si argomenta col concetto di “dignità umana”. Prima si possono fare soltanto delle supposizioni o delle professioni di fede.

Argomentazione è lavoro. L’argomentazione può essere sviluppata più o meno professionalmente, con maggiore o minore competenza, con lungimiranza ed esperienza. Comunque stiano le cose, ad ogni modo, se è in gioco la comprensione di regole, principi e norme, l’argomentazione potrà elaborare tale comprensione solo se abbracerà contestualmente con lo sguardo la parte del mondo verso cui le regole si dirigono, per ricondurre il mondo e le regole a una relazione adeguata e fruttuosa, per sviluppare regole e mondo le une con l’altro. E vale sempre anche che sia le regole che il mondo, una volta concluso il lavoro argomentativo, hanno un altro aspetto rispetto a prima: che il lavoro argomentativo genera verità. Questo significa, per esempio, che nella prima fase del lavoro argomentativo sulle regole e sul mondo si è in grado di dire su entrambi solo qualcosa di provvisorio, e che qualsiasi cosa si dica, non la si possa dire per l’eternità.

Qui, in verità, vale l’antica esperienza secondo la quale se una certa comprensione di un concetto si situa, in passato e nel presente, nel suo nocciolo (apparentemente) indiscusso, è legittimo sperare che anche in futuro in esso non muterà nulla di fondamentale. Ad esempio, l’annuncio da parte di un alto funzionario a un detenuto, che gli si infliggeranno insopportabili dolori qualora non modifichi il tenore delle sue dichiarazioni, sarà chiamato anche domani minaccia di “tortura”, e sarà considerato un comportamento vietato dell’ordinamento processuale penale e delle leggi di polizia. Come mostra il *casus*, si tratta in realtà né più né meno di una speranza.

Nota bene: questo non è per nulla un argomento contro la garanzia di eternità della Costituzione¹⁵, quanto piuttosto contro l’aspettativa di una semantica dei principi in essa protetti capace di durare indefinitamente nel tempo. Resta fermo che noi, in forza della Costituzione, non abbandoneremo mai la protezione della dignità umana. Questa risoluzione però non ci regala automaticamen-

15. Vedi par. 2.1 e 2.2.

te la certezza che il nostro giudizio sullo status e sulla semantica della “dignità umana” domani sarà lo stesso di oggi – domani, quando avremo fatto nuove esperienze di vita. Anche l’art. 79, comma 3, della Costituzione non può serbare il principio della dignità umana dal destino di tutti i principi normativi che abbiano un contenuto intimamente legato al mondo e all’esperienza, principi cioè aperti allo sviluppo, e il cui status e contenuto semantico si sia costituito storicamente. L’unica alternativa è quella di credere in modo sconsiderato a una normatività perennemente stabile e allo stesso tempo materiale – una credenza che al più tardi dopo Kant non ha più alcun fondamento razionale.

Chi mi può seguire fino a ritenere lo status e la semantica della dignità umana aperti allo sviluppo e relazionati all’argomentazione deve fare ancora un ultimo passo: il passo nella prassi argomentativa. Questo passo è significativo e conduce in un terreno nuovo. Perché la prassi argomentativa è un campo sul quale si semina e si raccoglie intensivamente: con strumenti complicati e di grande funzionalità, in sistemi complessi e coordinati di routine e critica, con esperienza tramandata e sistematizzata da secoli e con curiosità ricca di ingegno. Le prassi della determinazione della norma, dalla teologia fino alla giurisprudenza passando per la filosofia materiale, si sono accuratamente date una forma in quanto scienze della prassi. Esse propongono differenziati programmi argomentativi – così differenziati che esse corrono sempre il rischio di perdere il contatto con coloro per i quali esattamente sussistono: con i generalisti e coloro che si trovano al di fuori.

A questi programmi penso quando dico che prima del lavoro argomentativo norme e situazioni di fatto sarebbero diverse rispetto al momento successivo a tale lavoro. Questi programmi danno alla dignità umana di volta in volta il suo aspetto, attraverso questi programmi deve passare chi prende sul serio la determinazione della norma e non si accontenta della superficie semantica; essi gli permettono progressi e danno concreta materialità anche a norme astratte e vaghe.

Anche questo posso rendere plausibile solo in modo selettivo ed esemplare, limitandomi alla dogmatica giuridica e all’arte dell’interpretazione, che mi sono più accessibili. Così ritengo irrinunciabile che il discorso sul significato di “dignità umana” non si ritragga spaventato dinanzi alla grande ampiezza di questo principio, ma che intenda questa ampiezza come una *chance* per la comprensione, così da rendere rilevante anche ciò che il detenuto costretto in condizioni umilianti avrebbe da dire in merito a cosa caratterizzi la “specie umana”. Vorrei in tal senso ricordare l’arte del verificare, catalogare e argomentare professionale, che in alcune costellazioni casistiche ha pronta una risposta sufficientemente chiara dal punto di vista pratico, a prescindere della via scoscesa e accidentata che passa per il principio della dignità umana. L’esibizione in pubblico del detenuto in divisa da carcerato, ad esempio, può essere considerata non necessaria e sproporzionata già soltanto perché l’amministra-

zione carceraria non è in grado di fornire sul tema alcuna giustificazione ragionevole. Di questa risposta si dovrebbe essere soddisfatti senza tirare in ballo la “dignità umana” come metro di misura per la decisione.

Allo stesso modo, al caso francofortese Daschner, in cui si condannò con mitezza, l’argomentazione, per svolgere adeguatamente il suo lavoro, deve elaborare la distinzione giuspenalistica tra accertamento dell’illecito e della colpevolezza da una parte, e la determinazione della pena dall’altra, prima di formulare una critica alla sentenza del Tribunale. Solo il primo passaggio ha a che fare con la determinazione normativa dei precetti di diritto penale di tenere una certa condotta (dunque con i termini “tortura”, “giustificazione”, “soccorso in caso di necessità”¹⁶ o “errore sul divieto”¹⁷); nel secondo passaggio, invece, vale a dire la determinazione della pena, entrano in gioco criteri che concernono il caso specifico e l’individualità. Solo il primo passo concerne in senso proprio la costituzione dell’illecito, ed entra con ciò nel raggio d’azione del principio della dignità umana. Si può alla fine criticare egualmente la sentenza (per esempio perché il secondo passo compiuto dal collegio, in ogni caso agli occhi della popolazione esageratamente prudente, relativizzerebbe il divieto di tortura, che è stato confermato dal primo passo) – ma perlomeno non attraverso l’accurato utilizzo di espressioni come “tortura” e “dignità umana”, quanto piuttosto seguendo una via adeguata al fondamentale e differenziato principio della dignità umana.

4. CONCLUSIONE

La protezione della dignità umana è il nocciolo personale della nostra Costituzione. Essa sottostà alla “garanzia di eternità” della Costituzione. E ciò le è proprio in quanto tale: essa è infatti un pilastro della cultura “antico-europea”, radicata profondamente nella tradizione del Cristianesimo e nell’antropologia politica dell’Illuminismo.

Questo status conduce l’argomentazione con la dignità umana in specifiche difficoltà. La garanzia di eternità stacca la dignità umana dal continuo sviluppo del mutamento sociale e la rende un’entità isola. Lo status fondamentale della Costituzione invita a sfruttarla in modo strumentale. Questo danneggia il principio così come la Costituzione.

Il rimedio è evidente: è sensato appellarsi al principio della dignità umana

16. Il § 32 del codice penale tedesco (StGB) recita: «I. Chi compie un’azione per legittima difesa, non agisce antigiridicamente. II. Legittima difesa è la difesa che è necessaria per respingere da sé o da un altro un’aggressione antigiridica attuale».

17. Il § 17 del codice penale tedesco (StGB) recita: «Qualora manchi al reo nella commissione del fatto la consapevolezza di commettere un illecito, egli agisce senza colpa, se non poteva evitare l’errore. Se il reo poteva evitare l’errore, la pena può [...] essere attenuata».

solo in quelle costellazioni di casi che rendono giustizia al suo carattere fondamentale: in contesti di dettaglio ricorrere a esso è inopportuno. Proprio quando si tratta di concetti fondamentali come la dignità umana, l'argomentazione deve includere induttivamente anche le circostanze concrete della rispettiva costellazione casistica; l'astrattezza deduttiva non convince più. Anche l'argomentazione con la dignità umana si deve assoggettare alle regole specificanti e concretizzanti che sono state enucleate dalle moderne scienze normative, dalla teologia alla giurisprudenza passando per la filosofia. Come ho già detto: non c'è alcun motivo per nascondere o coprire dal punto di vista argomentativo il principio della dignità umana. Ci sono, al contrario, molte occasioni e possibilità di onorarlo e rafforzarlo con accuratezza argomentativa.